

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), il 23 febbraio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Argentin, Bossa, Marco Carra, Cazzola, Di Biagio, Farina Coscioni, Lenzi, Paglia, Pedoto, Pelino, Poli e Porcu; Fedriga, Munerato, Bonino, Allasia, Bitonci, Bragantini, Cavallotto, Chiappori, Consiglio, Desiderati, Follegot, Fugatti, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Laura Molteni, Nicola Molteni, Negro, Pini, Polledri, Rainieri e Rivolta:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili

Art. 1.

1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo

1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

IL PRESIDENTE